



**Concorso riservato per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 Unità di Personale
nel profilo professionale di Docente di Prima Fascia Comparto A.F.A.M.,
Settore Artistico-Disciplinare ABAV6 – TECNICHE PER LA PITTURA**

IL DIRETTORE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell’apprendimento (c.d. “DSA”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
- VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;
- VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;



- VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, e successivi decreti (eventualmente indicare il DM specifico per il SAD del bando) con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
- VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;
- VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il DM MIUR 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1, recante “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25”;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che “per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- VISTO il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e in particolare l'articolo 11, comma 3-bis;
- VISTO il Decreto Dirigenziale 25 giugno 2024, n. 9114, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;



VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 25 giugno 2024, prot. n. 9115, avente ad oggetto “Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l’anno accademico 2024/2025”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare articolo 59, comma 9-ter, il quale prevede che “A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d’istituto utili per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

CONSIDERATO l’esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all’art. 2-bis, D.L. 97/2004; all’art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all’art. 1, comma 655, L. 205/2017; all’art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;

VISTO il Decreto Dirigenziale 6 giugno 2024, n. 8218, che stabilisce l’importo del contributo economico di partecipazione delle procedure di reclutamento straordinarie;



VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l’articolo 5, comma 3-septies;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione;

VISTE in particolare, le facoltà assunzionali assegnate, per il 2024/2025, all’Accademia di Belle Arti di Frosinone, pari a n.1 Docenti;

VERIFICATO che i posti risultano ad oggi vacanti;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quando disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;

VISTA la Delibera del Consiglio Accademico n. 28 del 23/07/2024, in merito alla facoltà assunzionale, in base alle cattedre vacanti al 01.11.2024 ed alle complessive esigenze didattiche dell’Accademia, con specifico riferimento alla disciplina **ABAV6 TECNICHE PER LA PITTURA**;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 32 del 29/07/2024, che approva la procedura concorsuale riservata per la facoltà assunzionale relativa alla copertura della cattedra vacante al 1.11.2024 con specifico riferimento alla disciplina **ABAV6 TECNICHE PER LA PITTURA**;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetto, presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n° 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare **ABAV6 Tecniche per la pittura**

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria
ABAV6	TECNICHE PER LA PITTURA	Il settore disciplinare affronta questioni tecnico stilistiche inerenti le morfologie e le tipologie dei materiali utilizzati nelle tecniche pittoriche, anche nelle diverse epoche. Rientra nelle competenze del settore lo studio e l'analisi dei colori, le indagini sui cambiamenti in atto nell' uso dei mezzi tecnici tradizionali, le ricerche sulle sperimentazioni anche relative all'uso dei nuovi media con i conseguenti adeguamenti sui linguaggi visivi.

2. La sede di servizio del posto messo a concorso di cui al comma 1 è presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Viale Marconi snc, 03100 Frosinone.



3. La graduatoria definitiva sarà utilizzata per l'A.A. 2024/2025 - per la stipula di un contratto a tempo indeterminato su posto vacante in regime di full time, relativamente al posto vacante presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Art. 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano) ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
- c) godimento di diritti civili e politici;
- d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione;
- f) essere in possesso di diploma accademico v.o. o secondo livello;

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il requisito di aver maturato negli ultimi otto anni ed entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le istituzioni statali di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nei corsi previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Non possono essere considerate altre tipologie di contratti. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico,



ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

5. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi del comma precedente. La partecipazione a più concorsi riservati è causa di decadenza, per violazione di legge, da tutti i concorsi riservati. A tal fine, con la domanda di partecipazione, il candidato sottoscriverà apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da false dichiarazioni.

6. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
- f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando;
- g) soggetti che non possiedano i requisiti previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda.

7. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva degli idonei, nella quale risulterà un numero di vincitori pari ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

- a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
- b) Prova d'esame: massimo punti 70 (settanta).

3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito della prova concorsuale e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo potrà essere utilizzato solo dall'Accademia di Belle Arti di Frosinone per la stipula di contratti a tempo indeterminato per l'a.a. 2024/2025.

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione alla presente procedura deve essere presentata entro, e non oltre, le ore 12.00 del 19/09/2024, per mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo abafr@pec.accademiabellearti.fr.it

in particolare, saranno ritenute valide le domande previste dei seguenti documenti:



- Allegato A -Istanza di partecipazione;
- Allegato B – Titoli di Servizio;
- Allegato B.1 – Titoli di Servizio ulteriori;
- Allegato C – Titoli di Studio;
- Allegato D – Titoli Artistici;
- Copia del versamento del contributo per la partecipazione al concorso;
- Copia del Documento di Riconoscimento;
- Copia del Codice Fiscale della Tessera Sanitaria.

2. Per la partecipazione alla selezione è previsto il versamento di euro 10,00, da effettuarsi tramite il link seguente:

<https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80006930608>

Selezionare, tipologia del versamento “quota di partecipazione al concorso riservato – ABAV6 Tecniche per la pittura” e compilare i campi obbligatori.

3. Il modello di domanda prevede obbligatoriamente il conferimento dei seguenti dati:

- a) Nome e cognome;
- b) Data e luogo di nascita;
- c) Nazionalità;
- d) Codice fiscale;
- e) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- f) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
- g) Il requisito previsto dall’art. 4, comma 1, lett. i), del DM 180/2023 (cioè, di non appartenere ai ruoli statali della docenza AFAM);
- h) La dichiarazione che il candidato non ha presentato né presenterà ulteriori domande di partecipazione, a pena di esclusione, a concorsi disciplinati dall’art. 59, comma 9-ter, del DL 73/2021;
- i) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all’art. 2, in particolare tre anni accademici di insegnamento di cui all’art. 2, comma 3, lett. b);
- j) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
- k) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all’art. 2, comma 1, lett. a), del presente bando;
- l) Di godere dei diritti civili e politici;
- m) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
- n) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- o) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- p) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;



q) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;

r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'art. 12 del presente bando.

4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione esclusivamente tramite l'indirizzo PEC abafr@pec.accademiabellearti.fr.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore;

Art. 5 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali utilizzando esclusivamente gli allegati al presente bando;

2. I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda;

3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato;

4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione;

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure;

6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di preferenza sono quelli previsti dall'art. 5, del DPR 487/1994;

7. I titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono valutabili purché il titolo sia stato dichiarato equivalente. Qualora il candidato abbia avviato la procedura di riconoscimento e alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, il titolo potrà essere valutato con riserva, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento che dovrà pervenire all'Accademia entro la data di assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. Nel caso in cui il provvedimento di equivalenza non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, la graduatoria viene rettificata d'ufficio;

8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente alle discipline messe a concorso con il presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4, o con modalità diverse da quella prevista all'art. 4, comma 1;



2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2;
3. Per le domande regolarmente inviate, l'eventuale esclusione a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, è disposta dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura;
4. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il decreto di esclusione e le relative motivazioni vengono notificate al candidato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 7 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine;
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al DM 180/2023, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza;
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico dell'Accademia, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone in data e ora che sarà comunicata tramite avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale, con un anticipo di almeno tre giorni. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 13, che si avvarrà del supporto del personale dell'Accademia
5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, e il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto dei sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno e il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere, nominando il primo componente estratto del genere mancante;
6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 3, lett. e). Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso nonché delle eventuali istituzioni convenzionate;
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) e sul portale InPA (<https://www.inpa.gov.it/>);
8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso;
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante scorrimento degli estratti di cui al comma 5, nel rispetto della rappresentatività di genere ivi richiamata. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto;



10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli;

11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento della prova di cui all'art. 9;

12. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte.

13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione;

14. Per l'espletamento della prova d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia o in altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

<p>Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, presso:</p> <ol style="list-style-type: none">1. le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;2. nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	<p>4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12</p>
---	---

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Si specifica che ciascun anno accademico non può essere valutato con più di 4 punti.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti



criteri:

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

TABELLA B - COMPRENSIVA DEI TITOLI DI STUDIO, DEI TITOLI ARTISTICI, DEI TITOLI ULETRIORI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 18 punti)

TITOLI DI STUDIO

Titoli di studio	
1. Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	1,5 punti per ogni titolo
2. Per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR	3 punti per ogni



212/2005.	dottorato
3. Per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

*Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra sarà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A	Max 3 punti
---	-------------

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla TABELLA B) avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

TITOLI DI SERVIZIO ULTERIORI

Servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato, per discipline afferenti al bando, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40



Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00
Servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato, per discipline non afferenti al bando, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva);
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva).
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.
- Nella valutazione relativa al servizio prestato di cui al presente articolo, le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.



TITOLI ARTISTICI

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali	Fino ad un massimo di punti 18 punti
<ul style="list-style-type: none">• Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza (in particolare se internazionale e nazionale), presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni con codice ISBN;• Conseguimento di premi e riconoscimenti; esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale;• Pubblicazioni (monografiche e collettanee) edite da case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;• Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali;• Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione e codice ISBN; curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione e codice ISBN;• Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione e codice ISBN; • Attività di regia, progettazione, realizzazione di scenografie e spettacoli teatrali presso Enti e istituzioni pubbliche nonché private con relativa documentazione;• Produzione di trasmissioni televisive; di film, documentari, video; progettazione e realizzazione di interventi e installazioni audiovideo;• Progettazione di studi e campagne di comunicazione, con documentazione inerente le attività svolte; progetti di design del prodotto con documentazione relativa;• Ulteriore esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all’art. 7, previa predeterminazione dei relativi criteri, considerando l’importanza del contesto performativo nel quale l’evento si è svolto.



1. La prova di esame è finalizzata a verificare la competenza didattica del candidato e la conoscenza della disciplina;
2. La prova d'esame consiste in una prova didattica, a carattere teorico, è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche, presentando una lezione, in base ad un argomento elaborato dalla Commissione e sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima. La durata della prova è di massimo 45 minuti, di cui 30 minuti per la lezione e 15 minuti per un colloquio interdisciplinare;
3. Lo svolgimento della prova non potrà superare la durata massima di 30 (trenta) minuti;
4. Il punteggio totale massimo della prova d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti;
5. Per la prova d'esame di cui al comma 2 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento;
6. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 42/70 per la prova di cui al comma 1 del presente articolo;
7. Per l'espletamento della prova d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Amministrazione;
8. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario della prova d'esame in evidenza nel sito istituzionale dell'Accademia con valore di notifica. L'assenza del candidato nel giorno e orario di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia;
9. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo abaf@pec.accademiabellearti.fr.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame;
10. La prova pratica è pubblica.
11. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate la prova la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La Commissione formula, inoltre, l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio;
2. Con provvedimento del Direttore dell'Accademia, dopo verifica degli atti da parte del Consiglio Accademico, verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché della prova d'esame. Il Direttore dell'Accademia, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone e sul Portale InPA (<https://www.inpa.gov.it/>);
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nel sito istituzionale dell'Accademia, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo



abaf@pec.accademiabellearti.fr.it Modalità di invio difformi non saranno prese in considerazione.

5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) e sul portale InPA (<https://www.inpa.gov.it/>).

6. La graduatoria è utilizzata per la stipula di contratti a tempo indeterminato solo per l'A.A. 2024/2025 e non può essere ceduta ad altre Istituzioni.

Art. 11 – Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi;

2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000;

3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;

4. Il candidato riceverà comunicazione dell'assegnazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda. Dall'orario di invio della PEC decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia della assegnazione. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa;

5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione;

6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dalla quale la nomina è stata conferita;

7. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, qualora risultino ancora posti disponibili a seguito di successiva assegnazione di facoltà assunzionali e deliberazione del Consiglio Accademico di assegnazione al medesimo settore artistico disciplinare, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.



Art.12 – Riserve dei posti

Non sono previste riserve di posto in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso.

1. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024;
2. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'art.1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in quanto già apposte in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.
3. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74 in quanto già apposte in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.

Art. 13 – Accesso ai documenti amministrativi

1. La Commissione del concorso e l'amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze nella procedura oggetto del presente Bando, possono agire d'ufficio in qualsiasi momento dello svolgimento della procedura selettiva per la correzione di errori materiali eventualmente riscontrati o in autotutela, anche senza darne informazione agli interessati. I candidati, il cui ricorso sia pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto, vengono inseriti con riserva nella relativa graduatoria e avranno titolo alla stipula del contratto a tempo indeterminato soltanto nel momento in cui la riserva verrà sciolta in senso a loro favorevole nel periodo di validità della graduatoria.
2. L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei limiti previsti dal DPR n. 487/1994 per le procedure concorsuali.
3. Il Responsabile del procedimento della presente procedura selettiva pubblica è individuato nel Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Art. 14 - Ricorsi

Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, la Accademia di Belle Arti di Frosinone è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando;
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Art. 16 - Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.



2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
3. L'Accademia, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la presente selezione.
4. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <https://www.inpa.gov.it/>. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
5. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica.

Art. 17 - Allegati

Gli allegati del bando sono di seguito elencati:

- Allegato A – Istanza di partecipazione;
- Allegato B – Titoli di Servizio;
- Allegato B.1 - Titoli di Servizio ulteriori;
- Allegato C – Titoli di Studio;
- Allegato D – Titoli Artistici;
- Allegato E - Preferenze e Precedenze.

Il Direttore
Prof.ssa Loredana Rea



Allegato A – Istanza di partecipazione

Al Direttore
dell'Accademia di Belle Arti
di Frosinone

**DOMANDA DI INCLUSIONE IN GRADUATORIA PER TITOLI ED ESAMI
PER IL SETTORE AFAM – ABAV6 – TECNICHE PER LA PITTURA**

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____ (prov. _____) c.a.p. _____
via _____ codice fiscale _____
tel. _____ mail _____
PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di reclutamento per n. 1 posto di docente a tempo indeterminato per il settore artistico disciplinare **ABAV6 – TECNICHE PER LA PITTURA**

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del citato DPR 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a pena di esclusione dalla presente procedura e da tutte le procedure analoghe (art. 2, comma 5, del bando)

- di presentare domanda esclusivamente presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone ed esclusivamente per il settore artistico disciplinare **ABAV6 – TECNICHE PER LA PITTURA** per le procedure di reclutamento dei docenti AFAM disciplinate dall'art. 59, comma 9-ter, del DL 73/2021;

- di essere consapevole che la partecipazione a più concorsi riservati è causa di decadenza, per violazione di legge, da tutte le procedure di reclutamento dei docenti AFAM disciplinate dall'art. 59, comma 9-ter, del DL 73/2021.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a pena di esclusione dalla presente procedura (art. 2, commi 3 e 4, e comma 6, lett. e))

- di aver maturato negli ultimi otto anni ed entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le istituzioni statali di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nei corsi previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

- di aver maturato almeno un anno di docenza per il settore artistico disciplinare ABAV6 – TECNICHE PER LA PITTURA presso il l'Accademia di Belle Arti di Frosinone;

- di considerare, per anno accademico, l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, senza considerare altre tipologie di contratti, purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica;



- di non appartenere ai ruoli statali della docenza AFAM.

Altresì, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla presente procedura:

- di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea;
- di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
- di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
_____;
- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione;
- di non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 56, commi 5 e 6, del CCNL del 16.2.2005 o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso ordinamento;
- di non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
- di non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; oppure di avere riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti carichi pendenti (1):
_____;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
- di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal bando di concorso;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_____;

Il candidato dichiara di aver preso visione della informativa sul trattamento dati personali e di autorizzare il Titolare al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa.

Si allega la seguente documentazione richiesta per l'ammissione al concorso:

- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Tessera sanitaria con codice fiscale;
- Ricevuta del versamento di Euro 10,00 a favore dell'Accademia;
- Allegato B Titoli di Servizio;
- Allegato B.1 Titoli di Servizio ulteriori;
- Allegato C Titoli di Studio;
- Allegato D Titoli Artistici.

Luogo e data _____

Firma _____



Allegato B – Titoli di Servizio

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____ (prov. _____) c.a.p. _____
via _____ codice fiscale _____
tel. _____ mail _____
PEC _____

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000. n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del citato DPR 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

1. TITOLI DI ACCESSO (Titoli di servizio fino ad un massimo di 12 punti)

Il candidato dichiara di aver maturato negli ultimi otto anni ed entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre anni accademici di insegnamento, **di cui almeno un anno di servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone**, anche non continuativi, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 come da elenco:

A.A. 2023/2024

Sede _____

SAD (indicare il codice e la denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. 2022/2023

Sede _____

SAD (indicare il codice e la denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva



A.A. 2021/2022

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. 2020/2021

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. 2019/2020

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. 2018/2019

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva



A.A. 2017/2018

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. 2016/2017

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

Data _____

Firma

(La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di
esclusione)



Allegato B.1 – Titoli di Servizio ulteriori

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____ (prov. _____) c.a.p. _____
via _____ codice fiscale _____
tel. _____ mail _____
PEC _____

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000. n 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del citato DPR 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 i seguenti servizi prestati:

A.A. _____
Sede _____
SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____
dal _____ al _____ Procedura selettiva si no
Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. _____
Sede _____
SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____
dal _____ al _____ Procedura selettiva si no
Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. _____
Sede _____
SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____
dal _____ al _____ Procedura selettiva si no
Numero e data protocollo della graduatoria definitiva



A.A. _____

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. _____

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. _____

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

A.A. _____

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva



A.A. _____

Sede _____

SAD (indicare il codice e la
denominazione) _____

dal _____ al _____ Procedura selettiva si no

Numero e data protocollo della graduatoria definitiva

Data

Firma

(La sottoscrizione è obbligatoria, a pena
di esclusione)



Allegato C - TITOLI DI STUDIO

N*.	DENOMINAZIONE TITOLO DI STUDIO	CONSEGUITO IL	VOTAZIONE	PRESSO ISTITUTO

Data _____

Firma

(La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di
esclusione)



Allegato D - TITOLI ARTISTICI (max 20 titoli)

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD di concorso

- Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza (in particolare se internazionale e nazionale), presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni con codice ISBN;
- Conseguimento di premi e riconoscimenti; esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale;
- Pubblicazioni (monografiche e collettanee) edita da case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;
- Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni edita con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali;
- Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione e codice ISBN; curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione e codice ISBN;
- Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione e codice ISBN;
- Attività di regia, progettazione, realizzazione di scenografie e spettacoli teatrali presso Enti e istituzioni pubbliche nonché private con relativa documentazione;
- Produzione di trasmissioni televisive; di film, documentari, video; progettazione e realizzazione di interventi e installazioni audiovideo;
- Progettazione di studi e campagne di comunicazione, con documentazione inerente le attività svolte; progetti di design del prodotto con documentazione relativa;

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	



SPECIFICO BOOK DI RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTISTICA, E/O DELLE PUBBLICAZIONI E/O DI ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI CONTENENTE LO STESSO NUMERO DI RIFERIMENTO DA PREDISPORRE A CURA DEL CANDIDATO

Data _____

Firma

(La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione)



ALLEGATO E - Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss. mm. ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, sono preferiti:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;



- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- m) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- n) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- o) minore età anagrafica.